

15/06/2005
Ricevuto Tribunale
ORIGINALE

N° 4899/05 SEPT
N° 6218/03 R.G.
N° _____ C.C.C.N.

TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice del Lavoro, dr.ssa Silvana Botrugno, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia in materia di lavoro iscritta al n. 6218/03 R.G., promossa
DA

i Sigr. PANICO Tommaso, RIZZO Gualtiero, IEVOLO Giuseppe,
GABELLONE Raffaele, POMPIGNANO Sergio, GIANFREDA
Donato, PANZERA Carlo, COPPOLA Donato, UGOLINI Maurizio,
TARSILLA Franco, CARANGELO Mario, COSSA Antonio, DE
MATTEIS Giuseppe, DE SIMEIS Bruno, TOMASI Cosimo,
GISMONDI Gianpaolo, MIGGIANO Luigi, QUARTA Valerio,
BARONE FERRARO Daniele, DE PASCALI Roberto, PALADINI
Enzo, RIZZELLO Maria Luisa, MONTINARO Fiorenzo,
MALVAROSA Antonio, UGOLINI Vincenzo, TENUZZO Valeria, DE
PASCALIS Cosimo, DE MATTEIS Claudio, RUGGERI Antonio,
BOVE Antonio, ALEMANNI Lucio, COLONNA Piero, MICHELI
Pietro, AMATO Giuseppe, FERSINO Francesco, BROCCA Antonio,
QUARTA Oliviero, QUARTA Rosario, MINERVINO Beniamino,
FRESICCE Rodolfo, TARSELLA Giuseppe, BROCCA Mario,
BROCCA Fernando, IPPOLITI Lorenzo, PANICO Lucio Roberto,
DE VITIS Luigi, FRANCHINI Giuseppe, PANICO Antonio,
MONTINARO Michele, LEZZI Giuseppe, RIZZO Alessandro, VIZZI
Pietro, AMATO Luigi, LEONE Cosimo, BUCCARELLA Biagio,
ANTONACI Antonio, LEANZA Giuseppe, CORLIANO' Carlo.

OGGETTO: riconoscimento indennità operativa di campagna.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in cancelleria il 14.5.2003, i ricorrenti in epigrafe esprimevano di essere tutti dipendenti civili del Ministero della Difesa, in servizio presso l'Aeroporto Militare di Galatina ed in forza al 61° Stormo o al 10° Reparto Manutenzione Velivoli (RVM).

Nell'ambito del loro servizio si occupavano, con le rispettive professionalità, e nei diversi settori all'interno della struttura militare predetta, del supporto logistico e tecnologico, dell'assistenza tecnico-manutentiva, della realizzazione delle condizioni necessarie di sicurezza di volo e dei velivoli.

Precisavano che il 61° Stormo era impegnato a fornire il miglior addestramento possibile ad allievi piloti ed a piloti militari e rappresentava uno dei reparti operativi maggiormente impegnati, oltre che nell'assolvimento dei normali compiti, in numerose operazioni di sicurezza o controllo dello spazio aereo e di supporto logistico ed operativo alle missioni internazionali, tutt'ora in corso. Alle pagg. 5 e 6 del ricorso venivano descritti i compiti assolti quotidianamente.

Tali compiti venivano svolti dai ricorrenti a stretto contatto con il personale militare e civile, condividevano mansioni operative, luoghi di lavoro, procedure ed ogni tipo di attività connessa con il ruolo di supporto tecnico-amministrativo di cui il reparto operativo necessitava. Poteva dirsi che l'integrazione tra la componente militare e quella civile fosse completa.

Anche le condizioni ambientali di lavoro venivano condivise dalle due componenti, essendo anche quella civile soggetta alle medesime rigide misure di sicurezza in cui l'intero reparto doveva operare.

Nonostante la assoluta pariteticità tra il personale militare e quello civile, quest'ultimo godeva di un trattamento economico giuridico diverso da quello attribuito al personale militare.

In particolare, l'art. 3 della legge n. 78 del 23.3.1983 attribuiva al personale militare, impiegato presso comandi, enti, reparti e unità di campagna, un'indennità mensile di impiego operativo.

Tra i reparti di campagna erano annoverati, ex art. 3 legge citata, gli stormi di volo equivalenti.

Il personale militare addetto tanto al 61° Stormo quanto al 10° Reparto Manutenzione Velivoli erano reparti operativi percettori di indennità di campagna.

L'indennità di campagna doveva intendersi correlata non allo stato giuridico del personale ma, piuttosto, alle modalità della prestazione lavorativa del personale di campagna.

Tale circostanza era stata resa evidente dal DPR n. 394 del 31.7.1995 che aveva espressamente riconosciuto (art. 5, comma 9) la suddetta indennità anche al personale che, nella posizione di forza amministrativa, è impiegato in attività amministrativa nelle stesse condizioni ambientali ed addestrative dei soggetti in forza effettiva organica presso gli enti e i reparti di campagna. Richiamavano la documentazione in atti, comprovante la piena agguaglianza del personale civile e militare sotto il profilo operativo e professionale.

Concludevano chiedendo il riconoscimento e dichiararsi il diritto dei ricorrenti a percepire l'indennità operativa di campagna di cui all'art. 3 della legge n. 78/1983, anche ai sensi dell'art. 5, comma 9, del DPR n. 394/1995, da

terminarsi in misura proporzionata ed eguale a quella attribuita al personale militare in forza organica effettiva al Reparto di Campagna di appartenenza, con vittoria di spese.

Il Giudice fissava l'udienza di discussione.

Il 3.3.2004 il Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro-tempore, ed eccipiva la nullità del ricorso per non avere i ricorrenti precisato i periodi di servizio prestati presso il 61° Stormo o presso il 10° RVM. Parte convenuta non accettava il contraddittorio limitatamente all'an debeatur e domandava che i ricorrenti provvedessero alla precisazione della propria domanda.

In diritto, osservava che l'indennità operativa di campagna era emolumento proprio del personale militare, non estensibile a quello civile. Contestava inoltre che il 10° RVM potesse essere qualificato come reparto operativo, e fatto contestava che si potesse assimilare l'attività del personale civile, quella del personale militare.

Chiedeva per la declaratoria di nullità del ricorso, ovvero per la sua improcedibilità per omesso esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione. Chiedeva che si desse atto che l'Amministrazione si opponeva alla limitazione della domanda alla sola condanna generica. Domandava, infine, il rigetto della domanda per infondatezza. Con vittoria di spese.

La causa veniva istruita con l'ascolto dei testi D'Accolti Giuseppe, Comandante del 61° Stormo di Galatina, e Cecchini Paolo, Direttore del Reparto Manutenzione del 10° RVM.

All'udienza odierna, previo deposito di note autorizzate e dopo la discussione, la causa è stata decisa dal Giudice come da separato dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con riferimento alle questioni preliminari, si osserva: il tentativo obbligatorio di conciliazione è stato regolarmente esperimento (si veda la relativa istanza pervenuta al Ministero della Difesa il 10.12.2002 ed al collegio di Conciliazione presso la Direzione Provinciale del Lavoro di Lecce il 12.12.2002);

non si ravvisano, nel ricorso de quo, i profili di nullità denunciati da parte convenuta, posto che:

- risulta chiaramente individuata l'attività svolta dai ricorrenti (dipendenti civili del Ministero della Difesa presso l'Aeroporto Militare di Galatina, in forza al 61° Stormo e al 10° Reparto Manutenzione Vallivoli);

- il nostro ordinamento prevede, accanto alla sentenza di condanna e a quella costitutiva, anche la sentenza di accertamento, con cui viene accertata e dichiarata l'esistenza di un diritto, di uno status o di un rapporto giuridico (od eccezionalmente di un fatto: la falsità o la verità di un documento);

- oggetto della domanda è il riconoscimento del diritto dei ricorrenti a percepire l'indennità operativa di campagna e non anche la quantificazione degli importi eventualmente spettanti;

- l'indagine dell'AGO è, per legge, limitata al periodo successivo al 30.6.1998;

- nulla impediva al Ministero convenuto di costituirsi tempestivamente ed accipere comunque la prescrizione estintiva;

- sarà onere dei ricorrenti, a pena di nullità, di precisare rigorosamente, nell'eventuale giudizio per la determinazione del quantum, le singole posizioni lavorative.

~~Non è ammessa la cassa e il fondo, e va abolito.~~

Gli va premettere che il trattamento economico complessivo del personale militare comprende tutte le competenze in danaro nonché le prestazioni in natura (vitto, alloggio, soggiorni marini e montani...) che naturalmente assumono carattere di vantaggi patrimoniali e, che, secondo la dottrina, possono definirsi "retribuzione indiretta".

Oltre lo stipendio e gli altri emolumenti fissi e continuativi che rappresentano la retribuzione fondamentale, sono previsti alcuni assegni, denominati "indennità" i quali fanno anch'essi parte della retribuzione, anche se con natura eventuale ed accessoria. Il loro scopo è quello di integrare la retribuzione di coloro che si trovino in particolari posizioni (es. aggiunte di famiglia) e responsabilità (es. indennità per maneggio di valori di cassa) o di coloro che effettuano prestazioni particolari, per le quali debbono affrontare anche delle spese (es. trattamento economico di missione e trasferimento).

In altri casi le indennità assolvono il compito di integrare la retribuzione di quei dipendenti che sono impiegati in particolari condizioni di impiego e di disagio (es. compensi forfettari di guardia e di impiego, compenso per lavoro straordinario, indennità aeronavali, indennità di marcia, ecc.).

Il settore del trattamento economico è caratterizzato da una notevole diversificazione delle indennità attribuibili al personale militare. Le peculiarità di stato giuridico e di impiego hanno motivato l'istituzione di un trattamento particolare a favore del personale militare, che si concretizza nelle varie indennità comunemente dette operative che, distinte in fondamentali e supplementari (ex lege 78 del 1983) sono corrisposte in relazione al grado, all'anzianità di servizio, alla tipologia dell'attività operativa espletata.

Orbene, l'art. 3 della legge 23.3.1983 n. 78 prevede il riconoscimento, in favore di ufficiali e sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in servizio presso i comandi, gli enti, i reparti e le unità di campagna, di un'indennità mensile di impiego operativo nella misura del 115 per cento di quella stabilita dal primo comma dell'art. 2.

E' pacifico che il 61° Stormo rientri tra le unità di campagna ma indubbiamente il 10° RVM, la cui attività, descritta alle pagg. 5 e 6 del ricorso, non risultano contestate da controparte, e comprovate dalla documentazione in atti, svolge opera di supporto tecnico che garantisce l'operatività stessa del 61° Stormo e rientra tra le unità di supporto aventi caratteristiche di impiego operativo di campagna.

L'indennità di campagna, come le altre indennità operative, sono espressamente riconosciute (art. 1 della legge n. 78/1983) al personale militare e tuttavia, occorre considerare che la materia delle indennità di impiego operative è stata ridisciplinata, a decorrere dal 1.12.1995, con D.P.R. 31.7.1995 n. 394 e proprio con riferimento all'indennità di cui all'art. 3, comma 1, della legge n. 78/1983 è stata prevista che la stessa competa "anch'essa al personale che, nella posizione di forza amministrata, è impiegato in maniera continuativa nelle stesse condizioni ambientali, addestrative ed operative dei soggetti che sono in forza effettiva organica presso gli Enti ed i Reparti elencati nel medesimo art. 3. Tale indennità non

è corrisposte al personale beneficiario del trattamento economico di missione ovvero impiegato presso gli anzidetti Enti e Reparti per un periodo inferiore a trenta giorni" (art. 5, comma 9).

La disposizione riveste particolare rilievo, ove si consideri che, se si fosse voluto fare riferimento esclusivamente al personale militare assegnato temporaneamente ad un Ente o Reparto diverso da quello di appartenenza, la norma risulterebbe ultronea, se si esclude la precisazione contenuta nell'ultima parte della disposizione, laddove viene escluso il personale beneficiario indennità di missione ovvero impiegato per un tempo inferiore ad trenta giorni. Infatti, l'art. 3 della legge n. 78/1983 già riconosceva l'indennità agli Ufficiali e sottufficiali "in servizio" presso "gli enti, i reparti e le unità di campagna", senza alcuna ulteriore precisazione in merito all'inserimento o meno di quel personale nella "forza effettiva organica" di quegli enti, reparti e unità.

La precisazione compare invece nell'art. 5, comma 9, del D.P.R. n. 394/1995 e, di conseguenza, se le si vuole attribuire una qualche valenza si deve concludere che, con espresso riferimento a questo tipo di indennità operativa, si è inteso valorizzare la natura delle mansioni svolte dal personale addetto alle unità di campagna, anche se solo in posizione "di forza amministrata", per tale potendosi intendere anche il personale civile, del cui impiego è responsabile "(al pari di quello militare)" il "Comandante del reparto/ente dal quale il personale civile dipende" (Cfr. nota del Ministero della Difesa del 21.5.2001 - All. 6 del fascicolo di parte ricorrente).

Quanto poi ai compiti ricoperti dal personale civile, sia presso il 61° Stormo che presso il 10° RVM, si osserva che controparte non ha contestato quelli descritti in ricorso e che, inoltre, tali compiti siano condivisi con il personale militare emerge dai documenti in atti: si veda, tra gli altri, il verbale di concertazione sindacale del 10° RVM in data 4.5.2004, da cui emerge la piena integrazione, nei turni di lavoro, del personale militare e di quello civile. Sul punto è stato sentito il teste Cecchini: "Si tratta di una concertazione per il miglior utilizzo delle risorse nell'anno 2004. L'ente propone un piano di lavoro, approvato dal dirigente centrale con gli aggiustamenti necessari. Il piano di lavoro viene esaminato in sede di concertazione. Il progetto individuale in linea di massima, le ore di lavoro necessarie per ogni attività in sede di concertazione si decide. La distribuzione del lavoro, le modalità dello straordinario. Per ogni tipo di lavoro possono essere necessari sia dipendenti civili che militari, la concertazione riguarda il solo personale civile".

Il teste ha anche precisato che "il personale civile opera a stretto contatto e nella divisione dei compiti con il personale militare ciascuno nell'ambito della propria professionalità. Nel mio reparto ci sono oltre 70 dipendenti civili, nel settore amministrativo, manutentivo e logistico".

Dichiarazioni analoghe ha reso il Comandante del 61° Stormo, D'Accolti: "... per quanto riguarda il 61° Stormo abbiamo personale civile presso le diverse articolazioni logistiche e tecniche. Ci sono alcune professionalità che ricoprono gli stessi compiti del personale militare. In particolare nel settore amministrativo; il personale civile non partecipa alle attività di volo o di approntamento degli aerei. Il personale civile opera nel settore amministrativo, opera in quello della sicurezza volo, in quello logistico e

della difesa locale, svolgendo gli stessi compiti del personale militare con esclusione della difesa armata".

La parte convenuta ha insistito sul fatto che non v'è nessuna previsione di legge che consenta l'estensione al personale civile dell'indennità operativa di campagna e sul fatto che la determinazione del trattamento economico spettante si rinviene nella contrattazione collettiva.

Orbene, alla questione dell'esistenza o meno di una norma che consenta l'attribuzione al personale civile di un'indennità nata come indennità collegata allo speciale status giuridico del personale militare si è già risposto, individuandola nell'art. 5, comma 9, del DPR n. 394/1995.

A mente dell'art. 45 del T.U. n. 165/2001 "il trattamento economico fondamentale ed accessorio è definito dai contratti collettivi". E' indubbio che, in virtù del sistema di delegificazione introdotto dall'art. 2 del T.U. n. 165/2001 e con la contrattualizzazione del pubblico impiego, prevalga, anche nella disciplina della materia retributiva, la volontà negoziale degli stipulanti la contrattazione collettiva. E, d'altra parte, non esistendo nel nostro ordinamento un generale principio di parità di trattamento (Cass., Sez. lav., 2.12.2003, n. 18418), non sarebbe sufficiente limitarsi a provare l'identità delle mansioni e delle condizioni di lavoro del personale civile e di quello militare.

Tuttavia, è proprio nella contrattazione collettiva, cui il settore che si individua la volontà negoziale di fare salve anche le norme di legge che intervengono a disciplinare la materia retributiva.

L'art. 28 del CCNL 25.2.1999 - Comparto Ministeri individua le voci in cui si struttura la retribuzione: "a) stipendio tabellare; b) retribuzione individuale di anzianità, comprensiva della maggiorazione per esperienza professionale; c) indennità integrativa speciale; d) sviluppo economico di cui all'art. 17; e) indennità di amministrazione di cui all'art. 33; f) compensi di cui all'art. 32, ove spettanti; g) compensi per lavoro straordinario, ove spettanti; h) altre indennità previste da specifiche disposizioni di legge".

Come si vede, la contrattazione collettiva ha inteso fare salva, alla lettera h), la parte di indennità prevista per legge differenziandole rispetto ai compensi, di cui all'art. 32 (Utilizzo del Fondo di Amministrazione) che prevede, tra l'altro, l'utilizzo delle risorse del Fondo per "compensare l'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità, rischi, o gravose articolazioni dell'orario di lavoro, reperibilità collegata a servizi che richiedono interventi di urgenza". Tali compensi rientrano anch'essi nella struttura della retribuzione ma sono indicati, ove spettanti, nella lett. f) dell'art. 28 del CCNL.

Ne consegue il pieno accoglimento della domanda.

Le conseguenze, anche per ciò che riguarda le spese, sono nel dispositivo.

P. Q. M.

IL GIUDICE DEL LAVORO

Definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;

1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto dei ricorrenti a percepire indennità operativa di campagna di cui agli artt. 3 della legge n. 78/1983 e 5 del D.P.R. n. 394/1995;

2) condanna il Ministero convenuto alla rifusione, in favore dei ricorrenti, delle spese processuali, liquidate in euro 8.000,00, oltre IVA e CPA come per legge.

Lecce, 15.6.2005

IL DIRETTORE DI CANCELLERIA
(Gian Paolo Distanti)

IL G.L.

Alvaro Botugno

RdB/CLUB

Depositato in Cancelleria

oggi 20 LUG. 2005

CANCELLIERE

IL DIRETTORE DI CANCELLERIA
(Gian Paolo Distanti)

Coordinamento Nazionale

Difesa